

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 1 del 15/01/2015

NUOVO REGIME DEI MINIMI VARIAZIONE IVA

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

Opzione per il nuovo regime agevolato anche con gli attuali modelli

Nel modello AA9/11 per l'inizio attività va barrata la casella dedicata al precedente regime fiscale di vantaggio

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), **dal 1° gennaio 2015 è operativo il nuovo regime** forfetario per **autonomi**. Tale regime è utilizzabile **sia** dai soggetti che **iniziano l'attività**, sia da coloro che **già ne esercitano** una, in quest'ultimo caso **senza** necessità di effettuare una **scelta espressa**. Infatti, le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile oppure per gli “ex-minimi”, alla data del 1° gennaio 2015 accedono **direttamente** al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti a tal fine richiesti.

Invece, i contribuenti che intraprendono una **nuova attività** dal **1° gennaio 2015** comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del DPR 633/72 (**modello AA9/11**). Al riguardo, si pone però il problema di come evidenziare l'opzione, atteso che, ad oggi, tali modelli non recano una casella allo scopo dedicata.

Intervenendo sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa n. [160](#) del 31 dicembre 2014, ha precisato che, fino all'approvazione e pubblicazione del modello AA9/11 aggiornato, per usufruire del nuovo regime semplificato è sufficiente **barrare** la **casella** prevista per l'adesione al **precedente “Regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”.

Analoga soluzione era **già** stata **adottata** nel **2008** all'atto dell'introduzione del regime dei minimi (art. 1 commi 96 - 117 della L. 244/2007): anche in questo caso, fino all'approvazione della nuova versione dei **modelli di inizio attività** (all'epoca intervenuta con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2008, pubblicato sul relativo sito internet il 6 febbraio 2008), l'opzione avrebbe dovuto essere comunicata con l'allora vigente modello AA9/8, barrando nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti minori” (*cfr.* circ. Agenzia Entrate 21 dicembre 2007 n. [73](#), § 2.3.2).

Tra i **vantaggi** dell'adesione al **nuovo regime**, il citato comunicato stampa ricorda che i **ricavi** e i **compensi** percepiti non sono **assoggettati a ritenuta** d'acconto da parte del

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

sostituto d'imposta. Pertanto, nelle fatture emesse dagli aderenti al regime, tale ritenuta non deve essere esposta e deve essere indicato, con un'**apposita dicitura**, che la somma dovuta è soggetta all'imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale agevolato per autonomi ed il relativo riferimento normativo.

Aderenti al regime in franchigia IVA

Inoltre, per i suddetti **contribuenti “forfetari”** opera un regime di **franchigia** ai fini **IVA** che li esonera dalla gran parte degli obblighi e degli adempimenti connessi, come quelli di **registrazione delle fatture** e di tenuta delle **scritture contabili** (si veda “[Esclusione da IVA nel nuovo regime forfetario](#)” del 24 dicembre 2014).

Occorre poi ricordare che **non** vi sono **limiti temporali** per la permanenza nel regime e di **età** per accedervi. Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni ostative. In tal caso, il regime cessa di trovare applicazione **dall'anno successivo** a quello in cui si verifica l'evento.

Anche l'**accertamento** divenuto **definitivo** che constati la perdita di uno o più requisiti, oppure il verificarsi di una causa di esclusione, determina la **fuoriuscita** dal regime dall'anno successivo.

Infine, per i soggetti che avviano *ex novo* un'attività e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un'ulteriore agevolazione per i **primi tre anni** di attività, consistente nella **riduzione di un terzo** del reddito **imponibile**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it